

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Comune di Alessandria
Comune di Pietra Marazzi (AL)
Comune di Ricaldone (AL)

***Regolamento per il funzionamento
della Commissione locale per il paesaggio***

Approvato con DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 26/01/2023

Art. 1

(Costituzione, composizione, funzionamento)

1. Ai sensi dall'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell'4 della L.R. n° 32/2008, è istituita la "*Commissione locale per il paesaggio*", di seguito indicata "Commissione".
2. La Commissione è l'organo collegiale di consulenza tecnica del comune in materia di tutela paesaggistico – ambientale.
3. La Commissione è composta da 5 (cinque) membri / commissari più due supplenti, compreso il Presidente, e dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 4 della L.R. n° 32/2008 nonché quelli previsti dalla D.G.R. n° 34-10229 in data 01 /12/2008 e s.m.i.
4. I membri / commissari devono rappresentare la pluralità delle competenze e delle professionalità previste dalle disposizioni regionali. Almeno uno dei membri della Commissione è individuato tra i soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado abilitati ai sensi della D.G.R. n°2 – 2640 del 22 dicembre 2020.
5. La sede della Commissione è presso il Comune Capofila dove di regola si riunisce.
6. Alle sedute della Commissione possono assistere in qualità di uditore il Sindaco o un suo delegato.
7. La Commissione è incaricata di esprimere i pareri previsti in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali dall'art. 3 della L.R. n° 32/2008 e s.m.i.
8. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 2

(Nomina, designazione e durata)

1. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale della Provincia di Alessandria - Comune di Alessandria e, in relazione alla gestione associata, Comune di Pietra Marazzi e Comune di Ricaldone.
Il Comune di Alessandria assume la qualifica di Comune Capofila. A seguito di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267/2000, la competenza potrà essere estesa anche agli altri Comuni facenti parte dell'ambito territoriale, senza che ciò comporti sostanziale modifica al presente regolamento. L'adesione potrà essere manifestata da ciascun Comune, in qualunque momento, anche successivamente alla nomina della Commissione.
2. La Commissione viene nominata dalla Giunta Comunale, con i criteri previsti dall'art. 4 l.r. 32/08, del Comune Capofila previo esame dei curricula presentati. A tal fine il Comune Capofila provvede a pubblicare un bando / comunicazione di ricerca dei componenti della commissione, assicurandone la massima diffusione. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.
3. I membri della Commissione sono individuati a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti sulla base del possesso dei requisiti richiesti. I membri della Commissione sono in carica per 5 anni, rinnovabili una sola volta.

4. In occasione della seduta d'insediamento, la Commissione nomina al suo interno il Presidente
5. Compete al Comune capofila la surroga dei membri dimissionari o decaduti ai sensi del successivo art.4.
6. Un funzionario comunale individuato assiste ai lavori con funzioni di Segretario verbalizzante e provvede ad illustrare le pratiche.
7. La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito.

Art. 3

(Casi di incompatibilità)

1. Le cause di incompatibilità e l'obbligo di astensione sono disciplinati dalla normativa regionale.

Art. 4

(Spese)

1. La partecipazione ai lavori della Commissione per il Paesaggio è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di viaggio e di quelle necessarie per eseguire gli eventuali sopralluoghi o, comunque, le indagini supplementari per esprimere i pareri di competenza.

2. Il pagamento di dette spese sarà effettuato direttamente dal Comune di Alessandria, quale Ente capofila, che a sua volta provvederà a comunicare al Comune consociato il riparto delle spese stesse, affinché quest'ultimo provveda a rimborsare entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta la quota posta a suo carico.

Art. 5

(Casi di decadenza dei commissari)

1. Si ritengono decaduti altresì quei commissari che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare nelle condizioni di incompatibilità di cui al precedente Art. 3 o nei casi previsti dalle norme regionali e nazionali.

2. I commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.

3. La decadenza viene notificata all'interessato dal Comune capofila e contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto.

Art. 6

(Individuazione delle attribuzioni)

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.

2. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, ovvero l'irrogazione di sanzioni in materia paesaggistico ambientale.

3. La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del Procedimento, ovvero su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per casi di particolare specificità e complessità paesistico ambientale.

4. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico ambientale.

5. Alla Commissione, in particolare, viene richiesto di esprimere il parere vincolante, di cui all'art. 49. quindicesimo comma, della L.R. n° 56/77 e s.m.i., e di cui all'art.32 della legge n.47/1985 e s.m.i. in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.

6. I componenti della Commissione direttamente o indirettamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio finale allontanandosi dall'aula, dichiarandone preventivamente i motivi.

7. L'incaricato della Commissione Locale del Paesaggio e/o il Responsabile Unico del Procedimento provvede alla trasmissione del provvedimento finale dell'istruttoria ai Responsabili di Servizio dei Comuni associati ai quali spetterà il rilascio della autorizzazione paesaggistica.

Art. 7

(Modalità di convocazione)

1. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria di norma ogni bimestre salvo diverse disposizioni del R.U.P

2. La seduta è convocata tramite posta elettronica certificata (PEC), posta, fax, posta elettronica e-mail, da recapitare con almeno cinque giorni di anticipo sulla data di convocazione.

3. La convocazione della seduta deve indicare espressamente l'ora ed il luogo della riunione.

Art. 8

(Validità delle sedute e delle decisioni)

1. Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente, o il Vicepresidente.

2. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

3. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

4. Alle sedute della Commissione oltre al funzionario comunale incaricato con funzioni di Segretario, può partecipare, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento, che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.

5. Il funzionario comunale incaricato e/o il Responsabile del procedimento nelle svolgimento delle funzioni di Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla trasmissione degli stessi al Comune interessato nonché alla raccolta ed archiviazione dei verbali; I verbali sono sottoscritti da tutti i componenti presenti e dal Segretario.

6. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Art. 8bis

(Rapporto con le strutture organizzative dei Comuni)

1. E' richiesta l'eventuale presenza dei Responsabili (o loro delegati) di specifici servizi - del Comune capofila e degli altri Comuni - ai lavori della Commissione, qualora il loro apporto sia ritenuto necessario nella trattazione delle domande nonché nella fornitura di atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico dei commissari.

Art. 9 (Rapporti finanziari)

1. La partecipazione finanziaria di ogni Comune alla gestione associata è determinata, come previsto convenzionalmente, da una quota fissa finalizzata ad assicurare l'esercizio delle funzioni di gestione associata della Commissione Locale del Paesaggio da parte del Comune di Alessandria e da una quota variabile proporzionata al numero di procedimenti conclusi.

2. Per la determinazione della quota fissa e della quota variabile il Direttore del Settore incaricato del Servizio redige apposito rendiconto al termine di ciascun esercizio finanziario (31 Dicembre di ogni anno) e lo trasmette ai Comuni aderenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Le somme corrispondenti al costo di cui ai precedenti commi, saranno versate al Comune di Alessandria entro i successivi novanta giorni. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza dovranno essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale.

4. In relazione alla gestione del servizio associato i singoli Comuni prevederanno nel proprio bilancio l'idonea spesa per il funzionamento del servizio associato e vi daranno attuazione assumendo tutti i provvedimenti conseguentemente necessari.

5. Il Comune capofila provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative al servizio associato, iscrivendo i relativi importi nei propri documenti contabili di programmazione e di gestione, riaddebitandoli proporzionalmente, in relazione ai seguenti criteri di riparto delle spese (recepiti dai Comuni associati):

- il 50% in base al numero degli abitanti
- il 50% in base al numero delle pratiche

Art. 10 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle modalità stabilite dai rispettivi Statuti degli Enti che lo approvano.

Art. 11 (Norma rinvio e varia)

Spetta al Dirigente competente del Comune capofila di integrare e specificare ulteriormente, ove necessario, le modalità di funzionamento della Commissione, di emettere le disposizioni di dettaglio idonee a disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nel rispetto della normativa vigente, nonché di stipulare eventuali convenzioni con Comuni eventualmente interessati ad avvalersi dei lavori della Commissione in forma associata.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.